

AREA  
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

## **Bando di selezione “*Fellowship BE-FOR-ERC* 2021**

**DR n. 1555 dell’8 giugno 2021**



## SOMMARIO

TITOLO I – OGGETTO E DEFINIZIONI .....	3
Art. 1 – Oggetto del bando.....	3
Art. 2 – <i>Principal Investigator (PI)</i> .....	3
Art. 3 – Dipartimento di riferimento.....	4
TITOLO II – <i>FELLOWSHIP</i> E CONTRIBUTI ELEGGIBILI .....	4
Art. 4 – Importo della <i>Fellowship</i> .....	4
Art. 5 – Durata della <i>Fellowship</i> .....	5
Art. 6 – Assegno di ricerca.....	5
Art. 7 – Costi diretti.....	6
TITOLO III – PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .....	6
Art. 8 – I ter di presentazione della domanda .....	6
Art. 9 – Cause di esclusione dalla procedura selettiva .....	7
TITOLO IV – PROCEDURA SELETTIVA.....	8
Art. 10 – Commissione di selezione .....	8
Art. 11 – Procedura di istruttoria e valutazione delle domande .....	8
Art. 12 – Criteri di valutazione. ....	9
TITOLO V – ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO.....	11
Art. 13 – Adempimenti antecedenti l'inizio della <i>fellowship</i> .....	11
Art. 14 – Adempimenti riguardanti lo svolgimento della <i>fellowship</i> .....	12
Art. 15 – Adempimenti successivi allo svolgimento della <i>fellowship</i> .....	12
Art. 16 – Divieti di cumulo e incompatibilità dell'assegno di ricerca.....	13
Art. 17 – Decadenza e risoluzione del rapporto .....	13
TITOLO VI – ALTRE DISPOSIZIONI .....	14
Art. 18 – Pubblicazione.....	14
Art. 19 – Responsabile del procedimento e riferimenti .....	14
Art. 20 – Rispetto della pari opportunità .....	15
Art. 21 – Trattamento dei dati personali.....	15
Art. 22 – Norma di rinvio.....	15



## TITOLO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

### Art. 1 – Oggetto del bando

1. Sapienza indice una procedura selettiva pubblica, d'ora in avanti denominata per brevità "BE-FOR-ERC", per il conferimento di n.12 fellowship, ciascuna delle quali finalizzata alla realizzazione di un progetto di ricerca di eccellenza.
2. Il bando BE-FOR-ERC è parte di "SAPIExcellence", l'iniziativa Sapienza per attrarre i migliori e più promettenti ricercatori, incentivandoli a partecipare alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) e agli schemi di finanziamento ERC.
3. I progetti di ricerca di eccellenza proposti nell'ambito della presente procedura selettiva potranno avere per oggetto una tematica inerente una delle 3 macro-aree e dei relativi settori scientifici ERC.

### Art. 2 – *Principal Investigator (PI)*

1. Per "***Principal Investigator*** (d'ora in avanti per brevità ***PI***)" si intende, ai fini della presente procedura selettiva, il ricercatore che presenta domanda di partecipazione per la realizzazione di un progetto di ricerca di eccellenza della durata di 12 mesi.
2. Il *PI* è eleggibile se alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva:
  - è in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo universitario equivalente, conseguito in un periodo compreso tra i 2 e i 7 anni antecedenti la data del 1° gennaio 2022. Il tempo effettivamente trascorso dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca potrà essere ampliato di:
    - 18 mesi, in caso di congedo per maternità (cumulabile per figlio);
    - un numero di mesi pari alla durata dei periodi di congedo usufruiti successivamente al conseguimento del dottorato di ricerca e dovuti a paternità, tirocinio, malattia di lunga durata, servizio militare o servizio civile nazionale.
  - è in grado di dimostrare di aver dato prova di indipendenza e maturità scientifica, avendo prodotto, per esempio, almeno una pubblicazione importante come autore principale o senza la partecipazione del proprio *supervisor* di dottorato;
  - è in grado di dimostrare di possedere un promettente *track record* scientifico, appropriato al proprio campo di ricerca e alla sua fase di



carriera, attraverso, per esempio: significative pubblicazioni (come autore principale) in importanti riviste scientifiche peer-reviewed internazionali; presentazioni su invito in conferenze internazionali; premi, riconoscimenti; ecc.;

- ha ricevuto dal Dipartimento di riferimento il parere favorevole alla presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva e, in caso di assegnazione della fellowship, al conferimento di un assegno di ricerca;
- non ha un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento, oppure con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- non ha presentato, nell'ambito della presente procedura selettiva, più di una domanda di partecipazione.

### **Art. 3 – Dipartimento di riferimento**

1. Per “**Dipartimento di riferimento**” (d'ora in avanti per brevità **Dipartimento**) si intende la struttura presso cui il PI intende svolgere l'attività di ricerca descritta nella domanda di partecipazione.
2. Il Dipartimento dovrà esprimere, tramite delibera del Consiglio di Dipartimento, parere favorevole alla presentazione della domanda di partecipazione ed al conferimento al *PI*, in caso di assegnazione della *fellowship*, di un assegno di ricerca della durata di 12 mesi.
3. Il Dipartimento, in caso di assegnazione della *fellowship*, sarà responsabile della gestione del contributo assegnato, della stipula dell'assegno di ricerca con il *PI*, dell'individuazione di un Responsabile scientifico (ovvero un docente afferente al Dipartimento che dovrà supervisionare le attività di ricerca) e dell'espletamento degli adempimenti successivi alla durata della *fellowship*.

## **TITOLO II – FELLOWSHIP E CONTRIBUTI ELEGGIBILI**

### **Art. 4 – Importo della Fellowship**

1. L'importo di ciascuna delle *fellowship* assegnate sarà pari a € 50.000,00, così ripartiti:
  - € 40.000,00 per sostenere i costi relativi al conferimento di un assegno di ricerca annuale al PI assegnatario della *fellowship*;



- € 10.000,00 per sostenere gli altri costi direttamente connessi alla realizzazione delle attività di ricerca descritte nella domanda di partecipazione, ai sensi del successivo art. 7 del presente bando.

#### **Art. 5 – Durata della *Fellowship***

1. La *Fellowship* avrà la durata di 12 mesi.
2. La data di avvio delle attività non potrà essere successiva a 6 mesi dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della *fellowship*.

#### **Art. 6 – Assegno di ricerca**

1. Il Dipartimento, in caso di assegnazione della *fellowship*, dovrà conferire al *PI* un assegno di ricerca mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.
2. L'assegno di ricerca avrà la durata di 12 mesi e potrà essere rinnovato, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della legge 240/2010
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, stipulati con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L'importo dell'assegno di ricerca sarà pari ad € 40.000,00, da intendersi al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali, inclusi quelli a carico dell'Amministrazione, e sarà erogato in rate mensili. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del



Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

#### **Art. 7 – Costi diretti**

1. Si intendono per costi diretti le spese specificatamente e direttamente connesse alla realizzazione delle attività di ricerca, tra le quali si ricordano, a titolo esemplificativo, e non esaustivo: partecipazione ad attività formative, acquisto di materiale di laboratorio e consumabili, partecipazione a conferenze o *workshop*, realizzazione brevi missioni o attività sul campo, pubblicazione *paper* o monografie, acquisizione e utilizzo di brevetti, ecc...
2. I costi diretti sono ammissibili a partire dall'avvio del progetto e sono identificati e sostenuti dal Dipartimento in accordo ai principi contabili e alle regole di rendicontazione previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R n. 65 del 13.01.2016 e successive modifiche.
3. Non sono eleggibili i costi indiretti, cioè quelli che non possono essere direttamente identificati come specifici e attribuibili alla realizzazione delle attività di ricerca, quali per esempio: attività di *management* e gestione amministrativa del progetto.

### **TITOLO III – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 8 – Iter di presentazione della domanda**

4. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere presentata dal *PI* entro e non oltre le **ore 12.00 del 16 luglio 2021** ed esclusivamente online, tramite il *form* disponibile al seguente indirizzo web: <https://forms.gle/CFmMogfHEqZhoir58>
5. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in lingua inglese e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
  - **Modulo amministrativo A**, redatto secondo il modello allegato al bando (Allegato 1), che fornisce informazioni su: *PI*, Dipartimento di riferimento; titolo, acronimo ed *abstract* del progetto; *macro-aree, settori e sotto-settori scientifici ERC di riferimento*;



- **Parte B.1**, redatta secondo il modello allegato al bando (Allegato 2) e suddivisa in sinopsi della proposta scientifica (max. 5 pagine), CV del *PI* (max. 2 pagine) e *Track record del PI* (max. 2 pagine).
- **Parte B.2**, redatta secondo il modello allegato al bando (Allegato 3) e contenente la descrizione dettagliata della proposta scientifica (max. 15 pagine) articolata in: *a) stato dell'arte e obiettivi; b) metodologia; c) possibilità di sviluppo in ambito ERC; risorse, incluso tabella riepilogativa delle spese previste.*
- **Delibera del Consiglio del Dipartimento ospitate.**

La delibera, redatta ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del presente bando, dovrà obbligatoriamente contenere:

1. il nominativo del *PI*;
2. l'acronimo del progetto oggetto della domanda di partecipazione;

- **Copia di un documento di riconoscimento;**
- **Copia del certificato del titolo di dottore di ricerca;**
- **Copia di eventuali documenti attestanti periodi di maternità o congedi di lungo periodo.**

6. Il *PI* dovrà presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva, entro e non oltre le **ore 12.00 del 16 luglio 2021**, solo ed esclusivamente online, tramite il *form* disponibile al seguente indirizzo web: <https://forms.gle/CFmMogfHEqZhoir58>

#### **Art. 9 – Cause di esclusione dalla procedura selettiva**

1. La domanda di partecipazione non sarà ritenuta ammissibile se:
  - presentata oltre il termine delle ore **12.00 del 16 luglio 2021**;
  - trasmessa attraverso modalità e canali diversi da quelli indicati all'art.8 del presente bando;
  - non contenente uno o più dei documenti indicati all'art. 8.5 del presente bando;
  - presentata da un *Principal Investigator* che non abbia i requisiti di eleggibilità descritti all'art. 2.2 del presente bando;
  - relativa ad un *Principal Investigator* che ha presentato più di una domanda di partecipazione nell'ambito della presente procedura selettiva.



## TITOLO IV – PROCEDURA SELETTIVA

### Art. 10 – Commissione di selezione

1. Le domande saranno valutate da una Commissione di selezione nominata dalla Magnifica Rettrice.
2. La Commissione sarà suddivisa in tre *panel* di valutazione, uno per ciascuna delle tre macro-aree scientifiche in cui sono raggruppati i settori ERC, ovvero “*Life Sciences*” (LS), “*Social Science and Humanities*” (SH) e “*Physical Sciences and Engineering*” (PE).
3. La Commissione sarà composta da almeno 9 membri scelti tra i professori e ricercatori della Sapienza, tre per ciascuna delle tre macro-aree scientifiche in cui sono raggruppati i settori ERC.
4. La Commissione potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione, interni o esterni all’Ateneo.
5. La Commissione di selezione sarà supportata, in relazione alla pianificazione e all’espletamento delle procedure di istruzione e valutazione delle domande di partecipazione, dagli uffici dell’Area per l’Internazionalizzazione.

### Art. 11 – Procedura di istruttoria e valutazione delle domande

1. La procedura di valutazione sarà avviata con la verifica da parte dagli uffici dell’Area per l’Internazionalizzazione dell’ammissibilità formale-amministrativa delle domande di partecipazione, intesa come sussistenza dei requisiti di eleggibilità del Principal Investigator, rispetto delle modalità di presentazione e completezza della documentazione richiesta (artt. 2 e 9-10 del presente bando).
2. La procedura di valutazione scientifica sarà articolata in tre *step*:  
**Step 1:** la Commissione di selezione valuterà la Parte B.1 - ovvero la sinopsi, il cv e il *track record*. - secondo i criteri di valutazione di cui all’art.12 del presente bando. Saranno ammesse allo step 2 solo ed esclusivamente le domande che allo step 1 abbiano ricevuto un punteggio non inferiore a 30/40;  
**Step 2:** gli esperti revisori (fino ad un massimo di due per domanda, scelti dalla Commissione di selezione sulla base della competenza nel sotto-settore scientifico ERC di riferimento) valuteranno la Parte B.1 e la Parte B.2 delle domande ammesse allo step 2, secondo i criteri di valutazione





di cui all'art.12 del presente bando. Saranno ammesse allo step 3 solo ed esclusivamente le domande che allo step 2 abbiano ricevuto un punteggio non inferiore a 30/40;

**Step 3:** la Commissione di selezione convocherà per un colloquio (che potrà essere sostenuto per via telematica, garantendo comunque la trasparenza delle procedure) i candidati le cui domande siano state ammesse allo step 2. Il colloquio verterà sulla presentazione da parte del candidato della propria proposta progettuale.

3. La Commissione di selezione conclude la procedura di valutazione scientifica entro 180 giorni dalla data di scadenza del bando, emanando, per ciascuna delle tre macro-aree scientifiche in cui sono raggruppati i settori ERC, **la graduatoria** dei PI ritenuti meritevoli di finanziamento e degli idonei, redatta sulla base dei punteggi ottenuti nelle precedenti fasi. Le *fellowship* saranno ripartite tra le tre macro-aree scientifiche tenendo conto, ove possibile e nel rispetto dei criteri di valutazione previsti dal bando, del numero di domande presentate per macro-area e garantendo che venga finanziata almeno una domanda per macro-area;
4. La Rettrice, previa verifica degli aspetti relativi alla regolarità amministrativo-gestionale della procedura selettiva, da parte del Direttore dell'Area per l'Internazionalizzazione, approva con propria disposizione gli esiti della selezione, cui verrà data pubblicità sul portale della Trasparenza di Ateneo, a seguenti indirizzi:  
<https://web.uniroma1.it/trasparenza>  
<https://www.uniroma1.it/it/pagina/sapiexcellence>
5. In caso di rinuncia o impossibilità da parte dei PI ritenuti meritevoli di finanziamento, si provvederà alla loro sostituzione secondo l'ordine di graduatoria della relativa macro-area, a condizione che il candidato abbia ottenuto in tutti e tre gli step di valutazione un punteggio superiore alle soglie indicate all'art. 12 del presente bando.

#### **Art. 12 – Criteri di valutazione.**

1. Le domande di partecipazione saranno valutate in base ai seguenti criteri:
  - Eccellenza della proposta scientifica, intesa come natura *ground-breaking*, impatto, sostenibilità e qualità dell'approccio metodologico delle attività di ricerca e come possibilità di essere ulteriormente sviluppata nella prospettiva di presentazione di una nuova proposta nell'ambito delle prossime *call* H2020 ERC *Starting Grant*;
  - Eccellenza scientifica del *Principal Investigator*, intesa come capacità intellettuale e creatività in ambito di ricerca e come possibilità di



rafforzare la propria maturità/indipendenza professionale durante la *fellowship* ed essere competitivo nell'ambito delle prossime *call* H2020 ERC *Starting Grant*.

2. Per ciascuno dei seguenti criteri i punteggi saranno attribuiti secondo la scala di valutazione riportata nella successiva tabella riepilogativa:

Elementi oggetto della valutazione		Step 1	Step 2	Step 3
Criterio 1: Eccellenza scientifica della proposta	<b>Natura ground-breaking e impatto della proposta scientifica</b> - In che misura la ricerca proposta risponde ad importanti sfide di carattere scientifico? - in che misura gli obiettivi sono ambiziosi e superano lo stato dell'arte (per esempio proponendo approcci innovativi o nuovi aspetti interdisciplinari)? - In che misura la proposta di ricerca può essere considerata high risk /high gain (ovvero prevede risultati rilevanti, anche se soggetti a rischio di non essere pienamente raggiunti)?	1-10	1-10	1-4
	<b>Sostenibilità e qualità dell'approccio metodologico</b> - In che misura è sostenibile l'approccio scientifico delineato, tenendo conto della natura high risk/high gain della proposta? - In che misura la proposta di ricerca include lo sviluppo di nuove metodologie? - In che misura il piano delle attività, la metodologia, le risorse e il commitment del PI sono adeguati alla realizzazione del progetto?	1-10	1-10	1-4
	<b>Possibilità di sviluppo in ambito ERC Starting Grant</b> - In che misura la ricerca proposta può essere sviluppata in ulteriori attività ground-breaking? - In che misura l'attività di ricerca e la metodologia proposta potrebbero essere implementate in ambito ERC <i>Starting Grant</i> ?	1-5	1-5	1-2
	<b>Totale punteggio massimo per il criterio Eccellenza scientifica della proposta</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>10</b>
Criterio 2: Eccellenza del PI	<b>Capacità intellettuale e creatività del Principal Investigator</b> - In che misura il PI ha dimostrato capacità di condurre attività di ricerca innovativa? - In che misura il PI ha dato prova di un pensiero creativo indipendente? - In che misura il PI ha le competenze scientifiche richieste e le capacità di realizzare con successo il progetto?	1-10	1-10	1-5
	<b>Capacità di rafforzare maturità/indipendenza professionale</b> - In che misura il PI può migliorare il suo percorso di sviluppo di carriera, in termini, per esempio, di conoscenze e competenze acquisite? - In che misura il PI può migliorare i suoi livelli di competitività per la partecipazione a future call in ambito ERC <i>Starting Grant</i> ?	1-5	1-5	1-5



<b>Totale punteggio massimo per il criterio Eccellenza scientifica del Principal Investigator</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
<b>Soglia punteggio minimo per accedere allo step successivo o per essere idoneo al finanziamento</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>15</b>
<b>Totale punteggio massimo complessivo (Criterio 1 + Criterio 2)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>20</b>

## **TITOLO V – ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO**

### **Art. 13 – Adempimenti antecedenti l’inizio della *fellowship***

1. Il Dipartimento, in caso di assegnazione della *fellowship*, dovrà conferire al *PI* un assegno di ricerca mediante contratto di diritto privato, secondo le modalità descritte all’art 6 del presente bando.
2. Il PI dovrà produrre entro 30 giorni dal conferimento dell’assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una dichiarazione in carta libera, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:
  - a) data e luogo di nascita;
  - b) cittadinanza;
  - c) godimento dei diritti politici;
  - d) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.

La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare l’indicazione del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

3. Il vincitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l’autenticità dei titoli presentati. In mancanza del rilascio di detta dichiarazione sarà tenuto a presentare i titoli valutati in originale, o in subordine, a regolarizzarli in bollo.
4. È fatta salva per l’Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.
5. Il Dipartimento dovrà comunicare le date di inizio e di conclusione della *fellowship* all’indirizzo [giuditta.carabella@uniroma1.it](mailto:giuditta.carabella@uniroma1.it), almeno 15 giorni prima dell’avvio della *fellowship*. La data di inizio della *fellowship* non potrà essere successiva a 6 mesi dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione.
6. Il Dipartimento, in caso di rinuncia o impossibilità ad avviare la *fellowship*, dovrà darne comunicazione all’Area per l’internazionalizzazione e



procedere alla restituzione del contributo ricevuto, entro la fine dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 14 – Adempimenti riguardanti lo svolgimento della *fellowship***

1. Il *PI* dovrà svolgere le attività di ricerca nel rispetto degli obiettivi e del piano delle attività descritte nella proposta approvata dalla Commissione di valutazione.
2. La durata della *fellowship* sarà pari a 12 mesi e dovrà svolgersi in maniera continuativa. Ai fini della durata non rilevano i periodi trascorsi dal *PI* in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente e in accordo a quanto previsto dal Regolamento Sapienza per il conferimento degli assegni di ricerca. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
3. In caso di decadenza o risoluzione del rapporto instaurato tramite l'assegno di ricerca e/o di rinuncia o impossibilità a terminare le attività previste dalla *fellowship*, il Dipartimento dovrà darne comunicazione tempestiva all'Area per l'Internazionalizzazione e procedere alla restituzione del contributo non speso entro la fine dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 15 – Adempimenti successivi allo svolgimento della *fellowship***

1. Il *PI* è tenuto a presentare alla direzione del Dipartimento una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico.
2. Il Dipartimento ospitante dovrà, entro 90 giorni dal termine della durata della *fellowship*, trasmettere all'Area per l'internazionalizzazione i seguenti documenti:
  - copia del contratto di conferimento al *PI* dell'assegno di ricerca;
  - copia della relazione trasmessa alla direzione del Dipartimento sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico;
  - copia del *form* di rendicontazione delle spese sostenute, compilato secondo il modello fornito dall'Area per l'Internazionalizzazione.
3. Il Dipartimento è tenuto a restituire i fondi di cui all'art. 4.1, punto B, nel caso della loro parziale o mancata utilizzazione.



### **Art. 16 – Divieti di cumulo e incompatibilità dell'assegno di ricerca**

1. L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, di cui all'art. 49, comma 2 del TUIR titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00.
2. L'assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.
3. Il *PI* titolare dell'assegno di ricerca non può partecipare a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
4. Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.
5. Il dipendente di datore di lavoro privato, ancorché part-time, non può fruire di assegni di ricerca.
6. L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altri assegni di ricerca, anche se conferiti da Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché dagli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010.
7. L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.
8. I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

### **Art. 17 – Decadenza e risoluzione del rapporto**

1. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente



per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento.

2. Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:
  - ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
  - ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
  - violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6 del Regolamento, reiterato dopo un primo avviso;
  - giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

## **TITOLO VI – ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Art. 18 – Pubblicazione**

1. Il bando ed i risultati della procedura selettiva saranno pubblicati, attraverso il sistema informatico, sul portale della Trasparenza di Ateneo, ai seguenti indirizzi:  
<https://web.uniroma1.it/trasparenza>  
<https://www.uniroma1.it/it/pagina/sapiexcellence>
2. Le comunicazioni relative all'esito della domanda di partecipazione saranno inviate per posta elettronica al PI, all'indirizzo di posta elettronica personale indicato al momento della presentazione della domanda.

### **Art. 19 – Responsabile del procedimento e riferimenti**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Giuditta Carabella, Sapienza Università di Roma, Area per l'Internazionalizzazione, Settore Mobilità dei ricercatori e programmi europei - Palazzina Tuminelli, Il piano, stanza 214, P.le Aldo Moro, 5, 00185 Roma, tel. 06 49910416, e-mail:[giuditta.carabella@uniroma1.it](mailto:giuditta.carabella@uniroma1.it)
2. Per informazioni sulla procedura di selezione e per problemi di carattere amministrativo è possibile rivolgersi a: Area per l'Internazionalizzazione,



Settore Mobilità dei ricercatori e programmi europei, tel. 06 49910416; e-mail: [giuditta.carabella@uniroma1.it](mailto:giuditta.carabella@uniroma1.it).

#### **Art. 20 – Rispetto della pari opportunità**

Sapienza garantisce parità e pari opportunità di genere per l'attribuzione degli assegni di ricerca.

#### **Art. 21 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento Europeo n. 679 del 27.4.2016 – RPGD (*General Data Protection Regulation*) nonché dalla normativa nazionale vigente.
2. L'informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27.4.2016 – RPGD, allegata e parte integrante del presente bando (Allegato 7), specifica: Titolare del trattamento dei dati, Responsabile della protezione dei dati e i relativi dati di contatto; finalità del trattamento e base giuridica; Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto; Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento; Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento.

#### **Art. 22 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.



## **Elenco Allegati**

**Allegato 1:** Modello del Modulo amministrativo A,

**Allegato 2:** Modello del documento B.1.

**Allegato 3:** Modello del documento B.2